

## **Lettera Circolare del Ministero dell'Interno n. P1724/4134 del 21/07/1994 Impianti a gas inseriti in attività adibite ad uso collettivo di cui al D.M. 16 febbraio 1982 - Misure di Prevenzione Incendi**

### **Testo:**

Il recente gravissimo evento di Motta Visconti (Milano), in conseguenza del quale hanno perduto la vita 27 persone ricoverate presso la casa comunale di riposo le cui cause, ancora in corso di accertamento, debbono essere comunque fatte risalire ad una perdita di gas da una tubazione, impone l'adozione di provvedimenti atti ad impedire il ripetersi nel futuro di analoghe situazioni. In attesa che il Comitato Centrale Tecnico Scientifico per la Prevenzione Incendi, in tempi brevi, valuti se debbano essere emendate le norme attualmente in vigore qualora ritenute non del tutto adeguate ai fini della sicurezza anche in relazione alle esperienze maturate, si invitano le SS.LL. a seguire scrupolosamente la seguente direttiva.

Dovranno essere programmate ed effettuate in tempi sufficientemente rapidi, visite sopralluogo presso le attività adibite ad uso collettivo, soggette al controllo dei Vigili del Fuoco di cui ai numeri 83, 84, 85, 86, 87, 89 e 990 dell'elenco allegato al D.M. 16 febbraio 1982, nelle quali sono stati installati impianti alimentati a gas di rete o a GPL., allo scopo di accertarne la rispondenza alle norme di sicurezza vigenti.

In particolare dovrà essere riscontrato se risultano pienamente osservate le norme di sicurezza di cui alla circolare del Ministero dell'interno n. 68 del 25 novembre 1969 "Norme di sicurezza per gli impianti termici a gas di rete" e successive modificazioni ed integrazioni; al decreto del Ministro dell'interno 31 marzo 1984 "Norme di sicurezza per la progettazione, la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatti con capacità complessiva non superiore a 5 mc; alla lettera-circolare del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 21 aprile 1993 "Approvazione e pubblicazione delle tabelle UNICIG di cui alla legge 6 dicembre 1971 n. 1083, recante norme per la sicurezza per l'impiego del gas combustibile (15° gruppo)".

Gli accertamenti di cui sopra dovranno essere effettuati anche per impianti con potenzialità inferiore alle 100.000 kcal/h (compresi quelli di potenzialità inferiore alle 30.000 kcal/h) coinvolgendo, ai fini del controllo di tali impianti, anche gli Enti Locali.

Dovrà essere inoltre verificato che le reti di tubazioni per l'adduzione del gas che sottopassano gli edifici in argomento siano conformi alle normative di sicurezza citate al precedente capoverso.

Si dispone che qualora gli impianti non fossero, seppure in parte, conformi alle norme, specialmente nel caso in cui le inadempienze si riferiscano a centrali, apparecchi utilizzatori o tratti di rete che, in caso di perdite, possano dar luogo alla formazione di miscela esplosiva, le SS.LL. provvedano a disporre la disattivazione di tali impianti attraverso la chiusura del rubinetto di intercettazione del flusso del gas, posto immediatamente a valle del contatore e la bonifica della rete interna.

Di tale disposizione dovrà essere data immediatamente comunicazione al Sig. Prefetto della Repubblica della Provincia ovvero al Commissario di governo o Presidente della Giunta Regionale. Le SS.LL. sono invitate ad attivare immediatamente i propri Uffici allo scopo di conseguire gli obiettivi dalla presente direttiva, della quale si invita ad accusare ricevuta.